

## PROP 33858 / 2024

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COLLOCAZIONE DI UN CROCIFISSO IN TUTTI GLI UFFICI E I LOCALI COMUNALI

Il Consigliere Silvio Viale

Proposta del Consigliere Viale.

Premesso che:

- lo Statuto della Città di Torino individua il Comune come rappresentante della "comunità che vive nel territorio comunale" (articolo 1). La sede è nel Palazzo Civico, lo stemma ed il gonfalone sono quelli storicamente in uso ed il vessillo è la bandiera storica dell'assedio del 1706 (articolo 4);
- il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nella "Sala rossa" del Palazzo Civico (articolo 94, comma1);
- la sala in cui si riunisce il Consiglio Comunale è il simbolo dell'autogoverno del Comune. Essa è l'immagine dei rapporti tra i cittadini, tra le loro idee e le loro fedi, coniugando il valore storico del luogo con quello civico di rappresentanza della Città e della tutela dei diritti della comunità che la abita e la costituisce;
- tra le finalità perseguite dal Comune vi è quella di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione" (articolo 2, lettera a). Tra i diritti costituzionalmente garantiti c'è l'uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni religiose, come affermato dalla Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono egual davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.", all'articolo 8, "Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge" e all'articolo 19, "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ...";
- la Sala rossa fu allestita nel 1758 in occasione dell'ampliamento del Palazzo ad opera dell'architetto Benedetto Alfieri. In quell'occasione furono dipinte da Francesco Bolgiè le due sovrapporte, sulla parete destra fu collocato il Ritratto del sindaco Bellezia di Bartolomeo Caravoglia, dipinto nel 1670, e sul soffitto fu traslato dalla Sala delle Congregazioni il dipinto seicentesco di Giovanni Andrea Casella "Allegoria della Sapienza". Nel 1831 fu collocato alle

spalle dello scranno del Presidente il Ritratto di Carlo Alberto dipinto da Pietro Ayres. Nel 1861 fu collocato sulla parete sinistra il dipinto di Amedeo Augero (1835-36) che ritrae l'arcivescovo durante il voto fatto in occasione del colera. Nel 1911 fu collocato sulla parete sinistra il medaglione di Cavour. Dopo la Prima Guerra Mondiale, sempre sulla parete sinistra, fu collocato il medaglione che ricorda Marcello Prestinari, Vladimiro Bono e Luigi Reyneri, Consiglieri Comunali caduti nella Prima Guerra Mondiale;

- in data imprecisata, negli anni '60, senza alcuna deliberazione o atto formale, una mano anonima collocò un crocifisso in legno e plastica sulla parete destra verso la Sala delle Congregazioni. Nel 1997 con risposta sindacale alla interpellanza 9709363/02 veniva riferito che il crocifisso risultava inventariato tra i beni mobili del Gabinetto del Sindaco. Nel 2000, in occasione di un momentaneo smarrimento, veniva sostituito con un altro crocifisso più grande di presumibile analogo valore commerciale acquistato con i fondi della cassa della Presidenza del Consiglio Comunale. Non si sa che fine abbia fatto il crocifisso originario dopo il suo occasionale ritrovamento alcuni mesi dopo e se sia ancora inventariato tra i beni del Gabinetto del Sindaco;
- nessuna norma prescrive che nella sala del Consiglio Comunale debba essere esposto un crocifisso, o un qualsiasi altro simbolo religioso, proprio perché la Sala rossa, simbolo dell'istituzione comunale, deve tutelare e preservare il valore supremo della laicità nei confronti della comunità che essa rappresenta e che in essa si riconosce. Uno dei valori fondamentali della persona è proprio quello della libertà di coscienza in relazione alle religioni, intesa sia come "libertà di culto" e sia come "libertà di non culto";
- la "Sala rossa" rappresenta idealmente e simbolicamente il percorso storico dell'affermazione della libertà religiosa in Italia, essendo il Consiglio Comunale della Città dove Carlo Alberto, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, proclamò lo Statuto Albertino, ponendo fine alle leggi ordinarie che discriminavano gli aderenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica. Nel 1848 fu abolito il ghetto ebraico e agli ebrei ed ai valdesi vennero riconosciuti diritti civili e politici. Da Torino iniziò un percorso culturale, civile e giuridico che, con l'unificazione politica, estese la legislazione in materia religiosa del Regno di Sardegna a tutta l'Italia fino all'affermazione della laicità come principio supremo della Stato;
- la nozione di "Religione di Stato" dell'articolo 1 dello Statuto Albertino, mantenuta nell'articolo 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, è incompatibile con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed è scomparsa definitivamente con l'approvazione della legge n.121 del 25 marzo 1985 di modifica del Concordata Lateranense, che all'articolo 1 riprende l'articolo 7 della Costituzione "La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani";
- non essendoci più alcun principio residuale della Religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, è necessario superare ogni discriminazione tra la ex "Religione dello Stato" e i cittadini che professano un'altra fede religiosa o che non professano alcuna convinzione religiosa;
- la Corte costituzionale con la sentenza 925/88 ha osservato come "Il superamento della contrapposizione fra le religioni cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi"... renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni";
- tale orientamento è stato ripreso nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n.439 del 2000, sulla questione del crocifisso esposto nelle sedi di seggio elettorale, osservando come "nella motivazione della sentenza 440/95 ... la Corte Costituzionale indica l'obiettivo di una tutela non

discriminatoria ma pluralistica di tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse", un pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio "pubblico" della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione, ad esclusione delle altre";

- il principio di laicità non si limita ad impedire che un certo connotato religioso sia considerato giuridicamente costitutivo della realtà statuale, ma anche che esso trovi forme esplicite ed esclusive di rappresentazione pubblica o di simbolizzazione istituzionale. Il crocifisso esposto nella Sala rossa non ha alcun collegamento con la storia della sala, o con qualche particolare avvenimento della storia della Città, ma è stato collocato, senza alcuna decisione formale, come informale attuazione del dettato concordatario del 1929, che definiva la religione cattolica "solareligione dello Stato", nozione non più in vigore dal 1985, per cui risulta in contrasto con i principi dello Statuto della Città di Torino e con i diritti costituzionalmente garantiti;
- la recente sentenza n. 24414/21 le Sezioni Unite della Cassazione ha osservato che "l'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo, ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita" e ha rilevato che, pur non essendo di per sé una discriminazione, l'esposizione del Crocifisso debba essere una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità, facendo così cadere l'imposizione esclusiva del crocifisso nelle aule scolastiche e per estensione nei locali pubblici;
- le competenze del Consiglio Comunale in merito alle adunanze, al luogo ed all'arredo della sala ove esso si riunisce inseduta pubblica, permettono di decidere che nella "Sala rossa" di Palazzo Civico non siano presenti simboli religiosi, con l'eccezione di quelli compresi nelle opere d'arte o negli arredi che costituiscono il patrimonio storico-artistico dellasala e di quelli liberamente indossati dai partecipanti alle adunanze, in modo rispettoso del decoro dell'assemblea, a meno che siano unanimemente condivisi;

## Considerato che

- in data 11 dicebre 2023 il Consiglio comunale con e 5 voti favorevoli (Castiglione Dorotea, Diena Sara, Ravinale Alice, Russi Andrea, Viale Silvio), 29 voti contrari (Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Catanzaro Angelo, Catizone Giuseppe, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo, Maria Grazia, Ledda Antonio, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ricca Fabrizio, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro) e assenti dall'aula (Damilano Paolo, Iannò Giuseppe, il Sindaco Lo Russo Stefano, Sganga Valentina, Tronzano Andrea) ha respinto la proposta di rimuovere il crocifisso "concordatario" esposto in sala Rossa, modificando contestualmente il Regolamento del Consiglio Comunale;
- la presenza del Crocifisso alle pareti non può essere un priviegio esclusivo del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei frequentatori e degli ospiti della sala consiliare, ma per un principio di eguaglianza e di non dfiscriminazione deve necessariamente riguardare tutti i ciattadini di ogni fede religiosa o di nessuna fede religiosa nella loro frequentazione dei locali comunali;

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di collocare un Crocifisso in tutti gli uffici comunali aperti al pubblico, affinchè tutti i cittadini di ogni fede religiosa o di nessuna fede religiosa possano beneficiare del medesimo privilegio che il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i frequentatori e gli ospiti della Sala Rossa possono godere ogni volta che accedono nella sala in cui si riunisce il Consiglio comunale, che rappresenta l'autogoverno del Comune e la comunità che lo abita.

14/11/2024

IL CONSIGLIERE Firmato digitalmente da Silvio Viale